

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 17 NOVEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	1415
Inversione dell'ordine del giorno:	
PRESIDENTE	1415
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative. (3267) . . .	1415
PRESIDENTE	1415, 1416, 1417, 1419 1420, 1428
PATRINI, <i>Relatore</i>	1415, 1417, 1419 1420, 1427
TREBBI	1416, 1417, 1438
RAFFAELLI	1418, 1420, 1427, 1428
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	1418
ANGELINÒ PAOLO	1419, 1420, 1427, 1428 1418, 1419
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1438

La seduta comincia alle 9,50.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Maxia.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge: « Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative ».

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative (3267).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative ».

Il Relatore, onorevole Patrini, ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione innova alcuni articoli della tabella A delle tasse sulle concessioni governative. Ciò si è reso necessario, come si deduce dalla breve relazione governativa, perché la legge 14 agosto 1960, n. 824, non ha consentito un approfondito esame intorno alla complessa materia e alle numerosissime voci della tabella A del testo unico del 1° marzo 1961, n. 121; si è reso necessario questo provvedimento per adeguare, togliere, perfezionare alcune di queste voci.

Il disegno di legge al nostro esame è composto di sei articoli. Il primo prevede alcune modifiche ai numeri 56, 150, 159, 160, 199, 210 e 211 della tabella allegato A del già citato decreto presidenziale 1° marzo 1961, n. 121.

Al numero 56, su richiesta del Ministero della marina mercantile sono state aggiunte la tassa per il rilascio del permesso per la pesca dalla capitaneria di porto per lire 5.000 e la tassa annuale di lire 2.000. Si tratta, in sostanza, di un perfezionamento. Mentre prima la durata del permesso era di un solo anno, ora è di un triennio. Nelle note si perfeziona il numero 56 precedente dettando alcune norme a favore anche degli interessati.

Al numero 133 si dispone una lieve modifica per i frigoriferi per quanto riguarda la loro tassazione. La modifica sostanziale è la seguente: prima, in base alla legge attuale, non vi era un libretto; oggi si è introdotto il sistema del libretto, alla stessa stregua della radio. Quindi, l'apparecchio si può trasportare da un luogo all'altro, senza autorizzazione dell'Intendenza di finanza, se lo spostamento avviene nella stessa provincia. Se avviene da provincia a provincia, occorre una nuova autorizzazione. Quindi, il lieve aggravio è certamente compensato da queste norme che facilitano la tenuta dei frigoriferi. Vi sono, poi, numerosissime categorie che beneficiano della riduzione a metà della tassa, e una categoria che ha ottenuto l'esenzione dal pagamento.

La modifica del numero 150 consiste in questo: nel testo della voce di tassazione, per errore è stata usata la dizione « kilowattora »; si è preferito, ora, usare la dizione « volt », in quanto, secondo i tecnici, sarebbe un parametro più idoneo alla discriminazione della tassa.

Così pure vi è una opportuna modifica ai numeri 159 e 160. In sostanza il numero 159 per l'occupazione di suolo pubblico imponeva una tassa annua indistintamente di lire 3.000. Dato che la tassa riguarda venditori ambulanti, sono stati esclusi quelli che hanno camincini con una portata non superiore a quintali dieci. Inoltre, molto opportunamente, la voce viene ripartita a periodi: un giorno, un mese, sei mesi, annuale. Così dicasi per il numero 160, che riguarda la tassa di concessione di aree per il parcheggio di auto, moto e cicli; c'è una riduzione con suddivisione nel tempo: un giorno, un mese, sei mesi, annuale.

La modifica al numero 199 porta ai comuni due benefici. Il primo consiste nella esenzione dal pagamento della tassa per i mu-

tui contratti a pareggio dei propri bilanci; il secondo consiste nel fatto che gli enti interessati possono chiedere, su domanda, che la tassa di lire 20 per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire del prestito concesso sia trattata dalla Cassa depositi e prestiti all'atto del pagamento del mutuo stesso.

I numeri 210 e 211 sono diffusamente illustrati dal testo e riguardano l'aumento delle tasse per l'iscrizione nell'albo nazionale degli esattori e collettori delle imposte dirette e degli appaltatori delle imposte di consumo. Rimane fissa però per gli uni e per gli altri la tassa nel caso di esattori non in carica.

Questo per quanto concerne l'articolo 1.

Per quanto concerne invece l'articolo 2, noi troviamo anche qui delle modifiche perfezionatorie: cioè il testo unico vigente dà come scadenze il 31 dicembre e il 30 maggio, per certi pagamenti. Si modifica dicendo « 31 maggio », per non creare confusioni e dimenticanze, che possono accadere frequentemente.

L'articolo 3 abroga il secondo comma delle note relative al n. 54 della tabella allegato A al testo unico n. 121 riguardante la licenza di pesca, ed abroga il decimo comma delle note apposte al n. 120 della tabella allegato A.

L'articolo 4 abroga pure la tassa di concessione governativa riguardante brevetti per marchi di natura eminentemente locale.

L'articolo 5, invece, ripristina la tassa di concessione governativa di lire 2.000 per il rilascio di patente per la guida di motoscafi e di imbarcazioni a motore adibiti ad uso privato. Tale voce era stata traslocata nella precedente disposizione.

Così pure l'articolo 6 sostituisce il primo comma delle note afferenti al n. 89 della tabella, precisando meglio quali tasse siano dovute cioè le tasse di cui ai nn. 83 (lettera e dei sott numeri I, II, III, IV, V e VI), 85, 30, lettere e ed f, e n. 105.

Per cui, per alcune innovazioni migliorative per talune voci o adeguamenti per altre voci, io invito la Commissione ad approvare il testo in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TREBBI. Noi non siamo del parere del Relatore. Abbiamo alcune considerazioni da fare. È vero che ci sono alcuni elementi migliorativi, ma a nostro parere, sono sostanzialmente di meno quelli che migliorano rispetto a quelli che peggiorano il testo unico.

La prima considerazione: i frigoriferi.

Per quanto riguarda i frigoriferi, noi siamo di fronte ad un ulteriore aggravamento per i piccoli e medi operatori economici, men-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1961

tre non si tocca la voce dei grossi operatori, con grandi impianti frigoriferi.

Col provvedimento attuale e così pure col testo unico sono già colpiti sostanzialmente i detentori di frigoriferi piccoli e medi.

Con l'emanazione del testo unico sulle tasse di concessione ci fu un aumento anche qui in proporzione inversa alla potenza del frigorifero. Con il testo unico delle tasse di concessione la imposta sui frigoriferi venne aumentata di venti volte per i frigoriferi fino a 350 frigororie-ora e di cinque volte per i frigoriferi con oltre 9000 frigororie-ora.

Con il presente provvedimento i frigoriferi fino a 350 frigororie-ora vengono ad avere un aumento, rispetto alle condizioni iniziali della legge 29 marzo 1940, n. 218, di quaranta volte, mentre rimangono fermi gli aumenti di cinque volte per i frigoriferi con oltre 9000 frigororie-ora.

Questo sta a dimostrare come la tendenza del Governo sia quella di far pagare molto ai più piccoli e far pagare poco a quelli che più possiedono!

In ragione di questa impostazione, viene mutato sostanzialmente il rapporto di incidenza della tassa di concessione governativa sui frigoriferi.

Infatti, con la legge 29 marzo 1940, n. 218, l'incidenza della tassa di concessione governativa era la seguente: per i frigoriferi fino a 350 frigororie-ora lire 0,14 per frigororia-ora, per frigoriferi oltre 9000 frigororie-ora lire 0,33 per frigororia-ora. Con il testo unico del 1° marzo 1961, n. 121, il rapporto diventa: fino a 350 frigororie-ora, lire 2,85 per frigororia-ora e oltre 9000 frigororie-ora, lire 1,66 per frigororia-ora.

Con il provvedimento odierno: fino a 350 frigororie-ora lire 5,70 per frigororia-ora, oltre 9000 frigororie-ora lire 1,33 per frigororia-ora.

Vengono capovolti sostanzialmente i rapporti: chi pagava poco viene a pagare molto; chi pagava molto pagherà poco!

Ora noi non possiamo accettare una impostazione di questo genere, che va a colpire i possessori di piccoli frigoriferi di modestissima portata e invece non colpisce proporzionalmente i frigoriferi di grande portata di quelli che immagazzinano le grandi scorte di prodotti alimentari, per poi influenzare i prezzi sul mercato.

Ecco perché noi chiediamo di modificare il testo unico 1° marzo 1961, n. 121, che rappresenta una palese ingiustizia e di proporzionare gli aumenti alle cinque volte in propor-

zione all'aumento della tassa per i frigoriferi oltre le 9000 frigororie-ora. Sarebbe, quindi, quanto meno opportuno parificare un aumento di cinque volte per tutti i tipi di frigoriferi.

Relativamente alla tassa di concessione prevista alle voci 159 e 160, noi abbiamo da fare delle osservazioni.

Balza evidente l'assurdità della imposizione di lire 1000 prevista dal testo unico 1° marzo 1961, n. 121, per occupazione del suolo pubblico, in modo particolare per quanto riguarda gli ambulanti.

Ma anche con la presente proposta vengono aggravate le condizioni di particolare disagio nelle quali vengono a trovarsi quegli ambulanti che, per la loro attività, per le zone nelle quali operano, possiedono un mezzo di oltre dieci quintali il quale diventa un mezzo per contenere i costi della distribuzione dei prodotti. Sono questi i venditori ambulanti di prodotti di largo consumo popolare, che operano nelle zone di montagna e di campagna, che vendono frutta, verdure, terraglie in genere, legna da ardere, ecc. Per questi il mezzo di portata di oltre dieci quintali, per il volume delle merci che tale mezzo può trasportare, è tale da permettere al venditore carichi sufficienti a contenere i costi dei prodotti medesimi.

PATRINI, Relatore. Sono esenti coloro che hanno automezzi con portata non superiore a dieci quintali!

TREBBI. Noi proponiamo di abolire questa limitazione.

Analoga considerazione dobbiamo esprimere per il n. 160. Infatti, anche in questo caso, istituendo una tassa di 100 o 200 lire per la concessione di aree destinate al parcheggio - con custode - dei veicoli, autoveicoli, moto e cicli, si vengono a danneggiare i piccoli posteggiatori, che svolgono una attività di per sé molto povera. Anche qui c'è una sproporzione: mentre i grandi posteggiatori, come l'A.C.I., pagano mille lire all'anno, i piccoli posteggiatori pagano 100 lire per una giornata. Siamo di fronte a una situazione che determina una notevole posizione di sprequazione. Non chiediamo che fino a 24 ore i posteggiatori non siano assoggettati a tassa.

Per quanto riguarda la tassazione che incide sulla finanza locale, parlerà l'onorevole Raffaelli, che è presentatore di alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Penso opportuno avvertire la Commissione che sono stati presentati diversi emendamenti. Gli onorevoli Trebbi,

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1961

Raffaelli, Raucci e Bigi hanno presentato alcuni emendamenti, dei quali do lettura:

« Emendamento alla tabella allegato A, n. 133:

« Al posto di lire 2.000, scrivere lire 250; al posto di lire 3.000, scrivere lire 375; al posto di lire 4.000, scrivere lire 1.000; al posto di lire 5.000, scrivere lire 2.500 ».

« Emendamento alla tabella allegato A, n. 133:

« Al posto di lire 2.000, scrivere lire 350; al posto di lire 3.000, scrivere lire 525; al posto di lire 4.000, scrivere lire 1.750; al posto di lire 5.000, scrivere lire 3.500 ».

« Emendamento soppressivo alle note della tabella allegato A, n. 159:

« Al primo comma delle note al punto 159 sopprimere le parole: o servendosi di autoveicoli di portata non superiore a quintali dieci ».

« Emendamento alla tabella allegato A, n. 159:

« Sopprimere la voce: di 1 giorno lire 100, e sostituirla con la seguente: l'autorizzazione che non superi la durata di 24 ore non è soggetta alla tassa di concessione governativa ».

« Emendamento alla tabella allegato A, n. 159:

« Alla voce: di 1 giorno al posto di lire 100, scrivere: lire 30 ».

« Emendamento alla tabella allegato A, n. 160:

« Parcheggio automobili: sopprimere la voce: non superiore a 1 giorno, lire 200, e sostituirla con la seguente: l'autorizzazione che non superi la durata di 24 ore non è soggetta alla tassa di concessione governativa ».

« Emendamento alla tabella allegato A, n. 160:

« Parcheggio automobili: alla voce: non superiore a 1 giorno, al posto di: lire 200, scrivere: lire 50 ».

« Emendamento alla tabella allegato A, n. 160:

« Parcheggio moto e cicli: sopprimere le parole: non superiore a 1 giorno, lire 100, e sostituirla con le seguenti: l'autorizzazione che non superi la durata di 24 ore non è soggetta alla tassa di concessione governativa ».

« Emendamento alla tabella allegato A, n. 160:

« Parcheggio moto e cicli: alla voce: non superiore a 1 giorno, al posto di: lire 100, scrivere: lire 30 ».

« Emendamento soppressivo alla tabella allegato A, n. 199:

« Sopprimere il punto 199 ».

« Emendamento alla tabella allegato A, n. 199:

« Al posto di: lire 20, scrivere: lire 10 ».

RAFFAELLI. Desidero illustrare gli emendamenti che noi proponiamo alla voce riguardante la erogazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Gravare di venti lire ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire ogni prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti e dagli Istituti di previdenza è un modo facile per il Ministero delle finanze di incassare delle somme per l'Erario.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Questa non è una novità.

RAFFAELLI. Con la voce 199 si stabilisce che tale tassa di venti lire ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire non viene applicata nel caso si tratti di mutui contratti a pareggio dei bilanci. Questa è già una cosa giusta, dalla quale noi vogliamo trarre le conseguenze, prendere l'occasione per sottoporre l'intera questione all'attenzione della nostra Commissione. Se si riconosce che una tassazione di venti lire per ogni 1.000 lire è una cifra di una certa consistenza nella grande quantità di mutui concessi ogni anno — cento miliardi circa — per il pareggio dei bilanci deficitari degli enti locali, non si capisce perché sarebbe legittimo che questa tassa rimanesse sui mutui che i comuni, gli enti locali, contraggono per altri motivi.

Onorevole Ministro, un atto di gentilezza nei riguardi dei comuni più dissestati, più deficienti di mezzi finanziari, solo per la contrazione dei mutui per il pareggio del bilancio, non ha senso. Se, invece, si tratta di un atto di considerazione per le difficoltà in cui si trovano i comuni per la loro attività, deve essere esteso a tutte le contrazioni di mutui.

Per questo motivo abbiamo presentato un emendamento soppressivo della voce numero 199; in subordine abbiamo presentato un altro emendamento che riduce della metà, cioè a dieci lire, la tassa da applicarsi sulla erogazione dei mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti e dagli Istituti di previdenza.

ANGELINO PAOLO. Vorrei chiedere un chiarimento. Io vedo alla voce numero 159 l'autorizzazione per l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade. Anche quelle di proprietà comunale? Anche sulle piazze?

PATRINI, *Relatore*. È una modifica migliorativa della precedente legislazione, la quale presupponeva per qualsiasi concessione, anche di un giorno, la tassa di mille lire.

ANGELINO PAOLO. Gli ambulanti non la pagavano davvero.

PATRINI, *Relatore*. Avrebbero dovuto parlarla. Il numero 159 in atto presuppone il pagamento di mille lire sia che l'occupazione abbia la durata di un giorno o di un anno, sia che sia l'ambulante destinato al piccolissimo commercio o meno. Se poi non paga questa tassa, saremo di fronte a un caso di evasione. Non è che ci sia il diritto a non pagare.

Il nuovo numero 159 indubbiamente porta due miglioramenti: quello di scalare l'imposta e quello di esentare gli ambulanti con automezzi di portata fino a dieci quintali.

ANGELINO PAOLO. La spiegazione che chiedo è un'altra. L'autorizzazione per l'occupazione è necessaria anche per le strade di proprietà comunale e per le piazze? Siccome gli ambulanti generalmente sono sulle piazze, ecco la ragione per cui finora non hanno pagato. In genere gli ambulanti sono sulle piazze pubbliche, non sulle vie pubbliche. È questo che vorrei sapere. Possiamo continuare ad esentarli sulle piazze di proprietà dei comuni, ma a me sembra che, fino a prova contraria, il comune potrebbe far pagare. Bisognerebbe che gli amministratori comunali sapessero qualcosa di preciso. Le piazze non sono nominate, quindi, dovrebbero essere escluse.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Salvo a rispondere dopo su tutto il resto, vorrei chiarire che ci sono due tipi di autorizzazione. C'è una autorizzazione per l'occupazione delle strade, e il numero 159 si riferisce alla occupazione provvisoria di suolo stradale, in quanto comporta intralcio alla circolazione, e questa concessione la dà l'ente che è padrone della strada, che può essere il comune, la provincia, lo Stato.

Invece dopo è prevista l'occupazione di suolo pubblico. Questo vuol dire che si tratta di questioni separate!

ANGELINO PAOLO. Questo per i parcheggi.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Quella è una concessione da parte dei comuni. Un tema pertanto che non c'entra con il nostro argomento.

ANGELINO PAOLO. Mi occuperò invece del n. 159 delle tariffe. Io mi preoccupo degli ambulanti. Sono della povera gente che se la vede come può, perché diventa sempre più difficile la vita per loro.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Per questi ambulanti abbiamo ridotto la tariffa!

ANGELINO PAOLO. Vorrei che fosse ben chiaro che sulle piazze di proprietà comunale gli ambulanti non debbono pagare la tassa di concessione.

PATRINI, *Relatore*. Mentre il n. 160 dice: « concessione da parte dei comuni di aree destinate al parcheggio con custodia dei veicoli ecc. », prima, al n. 159, non è detto: concessione da parte dei comuni, ma è detto: « Autorizzazione per l'occupazione, ecc. » Vuol dire che il comune non dà l'autorizzazione.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Si tratta di deroga al testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Qualunque permesso implica lavoro e il lavoro — nobilitando l'uomo — deve essere pur pagato.

ANGELINO PAOLO. Io desidero che dalla relazione risulti chiaro che per le piazze, in quanto vi sia occupazione da parte di ambulanti, non c'è un ingombro alla circolazione.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Mi scusi, onorevole Angelino, qui non siamo a discutere l'articolo 7 del famoso Codice della strada. Possiamo esaminare l'articolo 7 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 7 del Codice della strada:

(Occupazione di suolo stradale).

« L'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri non può essere consentita, salvo casi di necessità o di esigenze eccezionali, quando l'installazione o l'ingombro possa ostacolare la circolazione o diminuire la visibilità.

Le fiere, i mercati ed ogni altra occupazione di suolo stradale con veicoli, baracche, banchi, tende e simili possono essere di regola consentiti soltanto nelle zone nelle quali non vi sia notevole densità di traffico, a condizione che non arrechino ingombro alla circolazione, e lascino spazio sufficiente per il transito.

Salvo casi di necessità, l'occupazione di marciapiedi o banchine può essere consentita fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza, sempre che rimanga libera una zona sufficiente per la circolazione dei pedoni ».

ANGELINO PAOLO. Le piazze qui non sono incluse, in quanto si parla della circolazione sulle strade. Per le piazze non c'è niente da dire. Questo mi interessava che

rimanesse consacrato a verbale. Quando poi è il momento di rispondere non si va tanto per il sottile.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Bisogna domandare il permesso in quanto questo sia necessario.

PRESIDENTE. Qui si parla di suolo stradale.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Noi non siamo competenti a interpretare il testo del Codice della strada.

PRESIDENTE. Ci sono altri emendamenti, onorevole Raffaelli?

RAFFAELLI. Per ora no.

PATRINI, *Relatore*. Il primo emendamento dice:

« Emendamento alla tabella allegato A, n. 133:

« Al posto di lire 2.000, scrivere lire 250; al posto di lire 3.000, scrivere lire 375; al posto di lire 4.000, scrivere lire 1.000; al posto di lire 5.000, scrivere lire 2.500 ».

Il Relatore non lo può accettare.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Cercherò anch'io di essere tacitiano come il Relatore.

Sostanzialmente questo disegno di legge non contiene niente di particolarmente nuovo, ma soltanto ha modificato alcune norme che attraverso la formazione del testo unico si erano dimostrate veramente non congrue alle necessità.

In verità, non credevo che nascesse una discussione su questo punto.

Riconosco che forse si potrebbe arrivare ad una maggiore proporzionalità per le tasse sui frigoriferi, ma il Ministro delle finanze fa presente che in questo caso, se mai, dovremmo aumentare la tassa per i frigoriferi maggiori e da questo punto di vista si giustificerebbe eventualmente anche un emendamento, perché non vi sarebbe nulla male se aumentassimo la tassa. Però la ragione per cui il Ministero ha predisposto uno scaglionamento minore, è per non impedire quello che può essere uno sviluppo migliorativo della refrigerazione, per favorire quei commercianti che tendono ad aumentare i loro frigoriferi conservatori di merci, per renderne possibile la conservazione e la vendita con vantaggi anche per il consumatore.

In realtà, il piccolo frigorifero non corrisponde alle esigenze conservative come il grande frigorifero ed è per questo che, per non fermare lo sviluppo del commercio, si

è tenuta un po' più bassa la tariffa per i grandi frigoriferi.

Se però la Commissione vuole aumentare la tariffa per i frigoriferi più grandi siamo lieti di accettare l'emendamento; non siamo però disposti ad accettare una diminuzione della tariffa per i frigoriferi piccoli.

RAFFAELLI. Abbiamo chiesto di parificare la tassazione fra grandi e piccoli frigoriferi!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Per le altre modifiche che sono state proposte, prego l'onorevole Raffaelli di tener presente che abbiamo già concesso una riduzione. Vorrei pregarlo di accontentarsi.

Per quel che riguarda l'occupazione degli spazi pubblici, si tratta di imposta che va a favore dei comuni. Mi pare che anche chi occupa il suolo pubblico per un giorno e paga cento lire, non dovrebbe lamentarsi, perché veramente cento lire rappresentano una cifra molto ridotta. È pur necessario che un piccolo pagamento ci sia se si vuole che la licenza abbia carattere di licenza e quindi di concessione che qualche volta può essere per piccola cosa, ma qualche volta anche per piccole cose ma di grande valore. Molto spesso succede — diciamo anche apertamente — che gli ambulanti alcune volte sono veramente poveri, ma altre volte sono commercianti attrezzatissimi, i quali pongono le loro rivendite davanti ai negozi che pagano le imposte, e fanno loro la concorrenza. Ecco perché, ai sensi del n. 159, la tassa non è dovuta per le autorizzazioni rilasciate ai commercianti ambulanti con autoveicoli di portata non superiore a dieci quintali; ma gli autoveicoli di portata superiore sono veri negozi su ruote, e non è giusto che negozianti senza ruote paghino le tasse e i negozianti con ruote non paghino neanche queste piccole imposte che sono previste.

Penso che per ragioni di equità, se veramente un voto dovesse farsi, dovremmo dire che anche queste tasse dovrebbero aumentare, non diminuire, perché coloro che fanno questo esercizio sappiamo benissimo che non sono poveri, ma sono commercianti come tutti gli altri, forniti di mezzi, che permettono loro di fare concorrenza a coloro che di solito pagano.

Per questo pregherei di approvare il disegno di legge in discussione senza modifiche.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1961

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura della prima parte dell'articolo 1, sulla quale non sono stati presentati emendamenti, e la pongo in votazione:

« I numeri 56, 133, 150, 159, 160, 199, 210 e 211 della tabella allegato A al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, sono sostituiti dai seguenti: ».

(È approvato).

Do lettura del numero 56 della tabella allegata « A », sul quale non sono stati presentati emendamenti, e lo pongo in votazione:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	NOTE
56	<p>Permesso rilasciato dalla Capitaneria di porto ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 26 settembre 1912, n. 1107, sostituito dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, n. 747, a cittadini italiani, proprietari, armatori o pescatori ed a società per la pesca con navi, battelli, barche, ed altri galleggianti a vapore o a motore meccanico ausiliario della vela:</p> <p>Tassa di rilascio 5.000</p> <p>Tassa annuale 2.000</p>		ordinario	<p>La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno in cui si riferisce.</p> <p>Il permesso di pesca ha la validità di un triennio e deve indicare il nome o il numero della nave o del galleggiante, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda, la potenza dell'apparato motore in cavalli asse, l'ufficio di iscrizione, il genere di pesca esercitata, il nome e la residenza dell'armatore.</p> <p>Nel caso di mutamento dell'armatore, nonché di uno o più degli elementi sopra specificati, deve procedersi al rilascio di un nuovo « permesso » col pagamento delle relative tasse.</p> <p>Analogamente deve procedersi nel caso di smarrimento o distruzione del permesso.</p> <p>E escluso il rilascio di duplicati del documento in parola.</p> <p>Non è tenuto all'obbligo del permesso di pesca, il naviglio peschereccio a propulsione meccanica avente una stazza lorda inferiore alle 5 tonnellate.</p>

(È approvato).

Sul numero 133 della tabella allegato « A » gli onorevoli Trebbi, Raffaelli, Raucci e Bigi hanno presentato due emendamenti.

Do lettura del primo emendamento e lo pongo in votazione:

« Emendamento alla tabella allegato A, n. 133:

« Al posto di: lire 2.000, scrivere: lire 250; al posto di: lire 3.000, scrivere: lire 375; al posto di: lire 4.000, scrivere: lire 1.000; al posto di: lire 5.000, scrivere: lire 2.500 ».

(Non è approvato).

Do lettura del secondo emendamento e lo pongo in votazione:

« Emendamento alla tabella allegato A, n. 133:

« Al posto di: lire 2.000, scrivere: lire 350; al posto di: lire 3.000, scrivere: lire 525; al posto di: lire 4.000, scrivere: lire 1.750; al posto di: lire 5.000, scrivere: lire 3.500 ».

(Non è approvato).

Do lettura del n. 133 della tabella allegato A e lo pongo in votazione:

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1961

133	<p>Autorizzazione rilasciata dall'Ufficio del registro alle ditte industriali e commerciali, nonché agli esercenti di pubblici esercizi, a detenere macchine frigorifere o qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione del freddo, da utilizzare per uso proprio:</p>			<p>L'autorizzazione viene rilasciata, per ciascuna macchina o apparecchio frigorifero, dall'ufficio del registro, nella cui circoscrizione ha sede la ditta o l'esercizio e non è soggetta a vidimazione annuale.</p> <p>La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce.</p> <p>Per le macchine ed apparecchi di nuovo impianto la domanda per ottenere l'autorizzazione col conseguente pagamento della tassa dovuta deve essere presentata non oltre quindici giorni dalla data di acquisto dell'apparecchio o della macchina frigorifera, risultante dalla fattura.</p> <p>L'autorizzazione viene rilasciata, per ciascun frigorifero, su apposito libretto, intestato alla ditta proprietaria o detentrica dell'apparecchio, recante i dati e l'indicazione delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio stesso, previo pagamento della tassa dovuta in relazione alla potenza in frigorie ore.</p> <p>Il libretto deve sempre accompagnare la macchina o l'apparecchio frigorifero e deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza o degli uffici finanziari.</p> <p>Con decreto del Ministro per le finanze è approvato il modello del libretto da usarsi per il rilascio dell'autorizzazione suddetta e per il pagamento della tassa controindicata.</p> <p>Qualora le ditte o gli esercenti non intendano più far uso delle macchine e degli apparecchi frigoriferi dovranno presentare apposita denuncia al competente ufficio del registro entro il 31 dicembre, previo pagamento della somma di lire 200 per spese e diritti di suggellamento per ogni macchina o apparecchio.</p> <p>Qualora la stessa ditta industriale o commerciale o lo stesso esercente abbia ottenuto l'autorizzazione per la detenzione, per proprio uso, di più di una macchina, la tassa controindicata è dovuta per intero per la macchina od apparecchio di maggiore potenza, mentre è ridotta a metà per le altre macchine od apparecchi di uguale o minore potenza, sempre che le macchine o gli apparecchi vengano usati nel medesimo stabilimento o locale od esercizio.</p> <p>La potenza è rappresentata dal maggiore o minore numero di frigorie ore installate.</p>
	<p>Tassa di rilascio e tassa annuale:</p>			
	<p>per macchine od apparecchi che producono fino a 350 frigorie ora</p>	2.000	ordinario	
	<p>da 351 a 600 frigorie ora</p>	3.000	»	
	<p>da 601 a 1.050 frigorie ora</p>	4.000	ordinario	
	<p>da 1.051 a 2.400 frigorie ora</p>	5.000	»	
	<p>da 2.401 a 3.750 frigorie ora</p>	7.000	»	
	<p>da 3.751 a 5.000 frigorie ora</p>	8.000	»	
	<p>da 5.001 a 7.000 frigorie ora</p>	10.000	»	
	<p>da 7.001 a 9.000 frigorie ora</p>	12.000	»	
	<p>oltre 9.000</p>	15.000	»	

La tassa annuale controindicata è ridotta a metà per le seguenti categorie, che utilizzano annualmente le macchine ed apparecchi frigoriferi per un periodo non superiore a sei mesi.

1°) alberghi stagionali;

2°) pubblici esercizi (bar, caffè, gelaterie, ristoranti ecc.) che hanno licenza stagionale di esercizio;

3°) stagionatori e produttori di formaggio gorgonzola e formaggi a grana molle in genere;

4°) esercizi che provvedono esclusivamente alla macellazione e lavorazione di carni suine (norcinerie);

5°) venditori ambulanti di gelati con licenza stagionale.

La riduzione a metà della controindicata tassa annuale, compete anche alle seguenti categorie industriali e commerciali a condizione che nella domanda da presentarsi all'Ufficio del Registro per ottenere la prescritta autorizzazione per detenere macchine od apparecchi frigoriferi per uso proprio, dichiarino il periodo continuativo, non superiore a mesi sei, di utilizzazione delle macchine od apparecchi frigoriferi e paghino all'Ufficio del registro, oltre la tassa di concessione governativa dovuta, lire 200 per spese e diritti di suggellamento o di dissuggellamento per ogni macchina od apparecchio frigorifero:

1°) grossisti provinciali per le zone di consumo di formaggi molli, burro, salame e baccalà;

2°) grossisti ed esportatori di frutta fresca (ciliege, pesche, ecc.) esclusi i commercianti di agrumi;

3°) grossisti di birra;

4°) concentratori di vini mosti;

5°) esercenti gli stabilimenti enologici per la conservazione dei mosti e dei vini (comuni, fini e spumanti);

6°) esercenti le principali fabbriche di spiriti di 2^a categoria (ricavati da vini, vinacce, cascami della vinificazione e frutta) e di grappa, nonché i trasformatori di alcool per la fabbricazione di liquori, acqua vite ed altre bevande alcoliche;

7°) esercenti le seccherie di merluzzo;

8°) esercenti industria chimica farmaceutica;

9°) esercenti industria esplosivi;

10°) esercenti industria profumi compresi i sintetici;

11°) esercenti industria sieri e vaccini;

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1961

12°) esercenti industria gas disciolti;

13°) esercenti industria prodotti opoterapici;

14°) esercenti industria colle e gelatine;

15°) esercenti dei caseifici industriali;

16°) esercenti degli stabilimenti industriali di stagionatura di formaggi diversi da quelli suindicati;

17°) esercenti industria di salumifici;

18°) esercenti industria della birra;

19°) esercenti industria del malto;

20°) esercenti industria delle bevande gassate;

21°) esercenti industria delle fibre artificiali.

Con decreto del Ministro per le finanze può essere aggiornato l'elenco delle categorie industriali e commerciali cui compete la riduzione a metà della tassa.

È esentata dal pagamento delle tasse controindicate la detenzione, per proprio uso, da parte di ditte industriali e commerciali, nonché da parte di esercenti di pubblici esercizi, di macchine od apparecchi di riserva inattivi ed a tale uopo suggellati dagli Uffici tecnici erariali o dalla Guardia di Finanza.

Gli oneri relativi all'applicazione o rimozione dei suggelli sono a carico delle ditte od esercenti interessati.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1961

Sul numero 150 della tabella allegato A non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura e lo pongo in votazione:

150	Autorizzazione per impianti di condutture elettriche (articoli 108 e 113 del testo unico delle leggi sulle acque e impianti elettrici approvata con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed articolo 78 delle istruzioni ministeriali dell'11 aprile 1936):			L'autorizzazione è necessaria tanto per le nuove opere quanto per le varianti a quelle esistenti (articolo 111 del testo unico controindicato).
	per condutture fino a 120 volts	100	con marche	Quando la linea elettrica interessa il territorio di più province e competenti a tale autorizzazione siano le prefetture, essa è data dai rispettivi prefetti con unico provvedimento e con provvedimenti connessi, col pagamento di una unica tassa (articolo 78 delle istruzioni ministeriali 11 aprile 1936).
	per condutture da 121 a 10.000 volts	200	»	La tassa, che è dovuta anche per le autorizzazioni provvisorie date ai sensi dell'articolo 113 del testo unico succitato, non va corrisposta ove detta autorizzazione diventi definitiva.
	per condutture da 10.001 a 50.000 volts	500	»	Per gli impianti di condutture elettriche regolarmente autorizzati non è dovuta altra tassa sugli atti di sottomissione, consenso o benessere delle competenti autorità per l'attraversamento o l'appoggio sui beni indicati nell'articolo 120 del citato testo unico.
	per condutture di oltre 50.000 volts	1.000	»	

(È approvato).

Sul numero 159 della tabella allegato 4 gli onorevoli Trebbi, Raffaelli, Raucci e Bigi hanno presentato tre emendamenti.

Pongo in votazione il primo emendamento:

« Al primo comma delle note al punto 159 sopprimere le parole: o servendosi di autoveicoli di portata non superiore a quintali dieci ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento:

« Sopprimere la voce: di 1 giorno lire 100, e sostituirla con la seguente: l'autorizzazione

che non superi la durata di 24 ore non è soggetta alla tassa di concessione governativa ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento:

« Alla voce: di 1 giorno, al posto di: lire 100, scrivere: lire 30 ».

(Non è approvato).

Do lettura del numero 159 della tabella allegato « A » e lo pongo in votazione:

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1961

159	<p>Autorizzazione per l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri, per occupazione di suolo stradale a mezzo di veicoli, baracche, banchi, tende e simili in occasione di fiere e mercati e per ogni altra occupazione di suolo stradale (articolo 7 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1959, n. 393):</p> <p>se l'autorizzazione ha durata:</p> <p>di 1 giorno</p> <p>non superiore ad 1 mese</p> <p>non superiore ad 1 semestre</p> <p>superiore al semestre</p> <p>Tassa annuale per autorizzazioni di durata superiore all'anno:</p> <p>per ogni anno</p>	<p>100</p> <p>200</p> <p>500</p> <p>1.000</p> <p>1.000</p>	<p>con marche</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>ordinario</p>	<p>Tale tassa non è dovuta per le autorizzazioni rilasciate ai commercianti ambulanti muniti di licenza, che esercitano la loro attività senza autoveicoli o servendosi di autoveicoli di portata non superiore a quintali dieci. La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</p>
-----	---	--	---	---

(È approvato).

Gli onorevoli Trebbi, Raffaelli, Raucci e Bigi hanno presentato quattro emendamenti al n. 160 della tabella allegato A.

Do lettura del primo emendamento e lo pongo in votazione:

« Parcheggio automobili: *sopprimere la voce*: non superiore a 1 giorno lire 200, e *sostituirla con la seguente*: l'autorizzazione che non superi la durata di 24 ore non è soggetta alla tassa di concessione governativa ».

(Non è approvato).

Do lettura del secondo emendamento e lo pongo in votazione:

« Parcheggio automobili: *alla voce*: non superiore a 1 giorno, *al posto di*: lire 200, *scrivere*: lire 30 ».

(Non è approvato).

Do lettura del terzo emendamento e lo pongo in votazione:

« Parcheggio moto e cicli: *sopprimere le parole*: non superiore a 1 giorno, lire 100, e *sostituirle con le seguenti*: l'autorizzazione che non superi la durata di 24 ore non è soggetta alla tassa di concessione governativa ».

(Non è approvato).

Do lettura del quarto emendamento e lo pongo in votazione:

« Parcheggio moto e cicli: *alla voce*: non superiore a 1 giorno, *al posto di*: lire 100, *scrivere*: lire 50 ».

(È approvato).

Do lettura del numero 160 della tabella allegato A e lo pongo in votazione con la modifica testé approvata.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1961

160	Concessione da parte dei comuni di aree destinate al parcheggio con custodia dei veicoli (lettera c) del quinto comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393):				La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce con la concessione.
	Se il parcheggio è per autoveicoli e la concessione ha durata:				
	non superiore a 1 giorno	200	con marche		
	non superiore a 1 mese	1.000	»		
	non superiore a 1 semestre	2.000	»		
	superiore al semestre .	3.000	»		
	Tassa annuale per le concessioni aventi validità oltre l'anno . .	3.000	ordinario		
	Se il parcheggio è per moto e cicli e la concessione ha durata:				
	non superiore a 1 giorno	50	con marche		
	non superiore a 1 mese	300	»		
	non superiore a 1 semestre	500	»		
	superiore a 1 semestre	1.000	»		
	Tassa annuale per concessioni aventi durata superiore ad un anno	1.000	ordinario		

(È approvato).

Gli onorevoli Trebbi, Raffaelli, Raucci e Bigi hanno presentato due emendamenti al numero 199.

Do lettura del primo emendamento e lo pongo in votazione:

« Emendamento soppressivo alla tabella allegato A, n. 199: *Sopprimere il punto 199* ».

(Non è approvato).

RAFFAELLI. Qui si tratta di una tassa del 2 per cento. Ora, a nome dei colleghi di settore, debbo dire che se questo è un mezzo indubbiamente comodo per l'Erario per reperire entrate, è però un sistema ingiusto, se non immorale, verso i comuni, verso i contribuenti, verso le finanze e le finalità stesse dei comuni, che già sopportano per i loro finanziamenti i più alti tassi sul mercato, anche se la Cassa depositi e prestiti è rimasta da anni sul 5,50 per cento.

Nei riguardi degli altri finanziamenti debbo ricordare che nella recente assemblea dei comuni, tenuta a Venezia, si è chiesta una riduzione degli oneri che gravano sui finanziamenti ai comuni.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Questa è già una riduzione.

PATRINI, *Relatore*. C'è una esenzione.

RAFFAELLI. Se ha una giustificazione la esenzione per i mutui contratti a pareggio dei bilanci, perché deve mantenersi una tassa come prima, sui mutui che vengono contratti dagli enti locali non a pareggio del bilancio?

L'assemblea dei comuni italiani tenutasi recentemente a Venezia ha chiesto una riduzione generale degli oneri per i finanziamenti che sono pesantissimi per le attività degli enti locali, attività, del resto, tendenti allo svolgimento dei compiti di istituto.

Noi, in vista o in attesa di ottenere una riduzione generale di questi oneri — che è una indiscussa ed inderogabile esigenza — avevamo proposto la soppressione del n. 199. I colleghi di ogni settore vogliono pensarci bene su questo punto e mi auguro che vogliano dare adesione a questa mia richiesta, che è stata già avanzata prima, da tutti i settori politici che con noi partecipano al governo delle amministrazioni comunali.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Io vorrei fare osservare all'onorevole Raffaelli che questa tassa c'è sempre stata. Se oggi togliamo un'entrata, questo significa costringerci ad andare a cercarne un'altra, il che non è agevole.

E devo aggiungere che si tratta di una voce abbastanza notevole.

RAFFAELLI. Sono duecento miliardi all'anno di erogazioni e cioè quattro miliardi di imposta. Noi riduciamo l'entrata di due miliardi.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il ministero non può accettare una riduzione di due miliardi, se non troviamo altre tasse che li sostituiscano!

Noi abbiamo proposto una riduzione; voi mi portate una nuova riduzione di due miliardi e io vi dico che non la posso accettare.

Io vi pregherei di non cedere a queste richieste di benefici da parte dei comuni.

RAFFAELLI. Vorrei respingere questa formulazione; vorrei cancellare dal verbale questa sua affermazione. I comuni hanno dei diritti, non vogliono beneficenza!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ella, onorevole Raffaelli, me lo insegna, si stipulano mutui con la Cassa depositi e prestiti perché la Cassa depositi e prestiti facilita con gli interessi.

RAFFAELLI. La Cassa depositi e prestiti è istituita appunto per questo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Le stipulazioni costano di meno e resta soltanto questo gravame della tassa di concessione governativa.

Se volete ammettere che i comuni per di più godono per molte cose di giusti interventi da parte dello Stato, bisogna pur dire che questi interventi — saranno pochi o tanti — sono interventi anche nelle loro attività.

RAFFAELLI. Qui non si tratta di interventi. Si tratta di operazioni finanziarie sulle quali il Governo lucra il 5,50 per cento.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. I mutui vengono contratti quasi sempre quando c'è il contributo dello Stato; i mutui senza contributo dello Stato sono eccezionali. Occorre specificare che non si applica la tassa sugli affari e c'è solo la tassa di concessione governativa. Mi permetterei di insistere perché non si voglia ottenere di più di quello che lo Stato possa fare. Diversamente il disegno di legge non andrà avanti.

RAFFAELLI. Allora faccio un emendamento subordinato a quello del 10 per cento. Ed è questo: dieci lire ogni mille o frazione di mille lire, per i mutui non assistiti dal contributo dello Stato.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Questo emendamento lo posso accettare.

PRESIDENTE. Vorrei dire che questo emendamento dovrebbe essere aggiunto nelle note.

RAFFAELLI. Dopo la parola « bilanci » occorrerebbe aggiungere le altre parole « la tassa è ridotta a metà per i mutui non assistiti dal contributo dello Stato ».

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento presentato dagli onorevoli Trebbi, Raffaelli, Raucci e Bigi al numero 199 della tabella allegato A e lo pongo in votazione:

« Alle note relative al numero 199 della tabella allegato A aggiungere: Per i mutui concessi ai predetti enti locali non assistiti da contributo dello Stato la tassa è ridotta a metà ».

(È approvato).

Pongo in votazione il numero 199 della tabella allegato A con l'emendamento degli onorevoli Trebbi, Raffaelli, Raucci e Bigi:

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1961

199	Provvedimento di concessione di prestito agli Enti, di che al precedente numero, da parte della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza di cui al decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 883: per ogni 1.000 lire o frazioni di 1.000 lire del prestito concesso . .	20	ordinario o con trattata	Con la domanda di somministrazione, i comuni e le province interessati possono chiedere che la tassa controindicata sia trattenuta sull'importo della erogazione e versata dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione finanziaria. I predetti enti locali sono peraltro esenti dal pagamento della tassa per i mutui contratti a pareggio dei propri bilanci. Per i mutui concessi ai predetti enti locali non assistiti da contributo dello Stato la tassa è ridotta a metà.
-----	---	----	--------------------------	--

(È approvato).

Do lettura del numero 210 della tabella allegato A, sul quale non sono stati presentati emendamenti, e lo pongo in votazione:

210	1 - Iscrizione nell'albo nazionale degli esattori delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942: a) per gli esattori e ricevitori provinciali di gestioni con carico (ragguagliato al sestuplo dell'integrale cauzione dovuta ai sensi di legge): oltre lire 100 milioni oltre lire 40 milioni e fino a lire 100 milioni oltre lire 10 milioni e fino a lire 40 milioni oltre lire 1 milione e fino a lire 10 milioni fino a lire 1 milione b) esattori non in carica 2. - Iscrizione nell'albo nazionale dei collettori delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 8 della legge succitata: a) collettori che esercitano le funzioni in comuni con oltre 200 mila abitanti b) collettori che esercitano le funzioni in comuni fino a 200 mila abitanti c) collettori non in carica	48.000 40.000 32.000 24.000 16.000 4.000 16.000 13.000 2.000	ordinario » » » » » » » »	Le controindicate tasse dovute per ogni gestione e patente di cui si usufruisce, devono essere corrisposte entro il mese di dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore l'iscrizione per l'anno successivo.
-----	--	--	---	--

(È approvato).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1961

Do lettura del numero 211 della tabella allegato A, sul quale non sono stati presentati emendamenti, e lo pongo in votazione:

211	Iscrizione nell'Albo degli appaltatori delle imposte di consumo:			La tassa di cui al numero 1 va corrisposta per la prima volta all'atto della iscrizione, per gli anni seguenti entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere la iscrizione per l'anno successivo.
	1°) tassa annuale di iscrizione al suddetto albo	5.000	ordinario	La tassa di cui al numero 2 dovuta per ogni gestione tenuta, deve essere corrisposta per la prima volta all'atto della concessione, successivamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
	2°) tassa annuale per ogni gestione appaltata:			
	in comuni con oltre 200.000 abitanti	100.000	»	
	in comuni da oltre 100.000 a 200.000 abitanti	80.000	»	
	in comuni da oltre 60.000 a 100.000 abitanti	64.000	»	
	in comuni da oltre 30.000 a 60.000 abitanti	48.000	»	
	in comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti	32.000	»	
	in comuni fino a 10.000 abitanti	16.000	»	

(È approvato).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1961

Pongo in votazione l'articolo 1 nel complesso:

I numeri 56, 133, 150, 159, 160, 199, 210 e 211 della tabella allegato A al testo

unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, sono sostituiti dai seguenti:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	NOTE
56	<p>Permesso rilasciato dalla Capitaneria di porto ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 26 settembre 1912, n. 1107, sostituito dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, n. 747, a cittadini italiani, proprietari, armatori o pescatori ed a società per la pesca con navi, battelli, barche ed altri galleggianti a vapore o a motore meccanico ausiliario della vela:</p> <p>tassa di rilascio</p> <p>tassa annuale</p>	<p>5.000</p> <p>2.000</p>	<p>ordinario</p> <p>»</p>	<p>La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</p> <p>Il permesso di pesca ha la validità di un triennio e deve indicare il nome o il numero della nave o del galleggiante, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda, la potenza dell'apparato motore in cavalli asse, l'ufficio di iscrizione, il genere di pesca esercitata, il nome e la residenza dell'armatore. Nel caso di mutamento dell'armatore, nonché di uno o più degli elementi sopra specificati, deve procedersi al rilascio di un nuovo « permesso » col pagamento delle relative tasse.</p> <p>Analogamente deve procedersi nel caso di smarrimento o distruzione del permesso.</p> <p>È escluso il rilascio di duplicati del documento in parola.</p> <p>Non è tenuto all'obbligo del permesso di pesca, il naviglio peschereccio a propulsione meccanica avente una stazza lorda inferiore alle 5 tonnellate.</p>
133	<p>Autorizzazione rilasciata dall'Ufficio del registro alle ditte industriali e commerciali, nonché agli esercenti di pubblici esercizi, a detenere macchine frigorifere o qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione del freddo, da utilizzare per uso proprio:</p> <p>Tassa di rilascio e tassa annuale:</p> <p>per macchine od apparecchi che producono fino a 350 frigororie ore</p> <p>da 351 a 600 frigororie ora</p>	<p>2.000</p> <p>3.000</p>	<p>ordinario</p>	<p>L'autorizzazione viene rilasciata, per ciascuna macchina o apparecchio frigorifero, dall'Ufficio del registro, nella cui circoscrizione ha sede la ditta o l'esercizio e non è soggetta a vidimazione annuale.</p> <p>La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce.</p> <p>Per le macchine ed apparecchi di nuovo impianto la domanda per ottenere l'autorizzazione col conseguente pagamento della tassa dovuta deve essere presentata non oltre quindici giorni dalla data di acquisto dell'apparecchio o della macchina frigorifera, risultante dalla fattura.</p> <p>L'autorizzazione viene rilasciata, per ciascun frigorifero, su apposito libretto, intestato alla ditta pro-</p>

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1961

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	NOTE
133 (segue)	da 601 a 1.050 frigoriferi ora	4.000	ordinario	proprietaria o detentrica dell'apparecchio, recante i dati e l'indicazione delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio stesso, previo pagamento della tassa dovuta in relazione alla potenza in frigoriferi ore.
	da 1.051 a 2.400 frigoriferi ora	5.000	»	Il libretto deve sempre accompagnare la macchina o l'apparecchio frigorifero e deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza o degli uffici finanziari.
	da 2.401 a 3.750 frigoriferi ora	7.000	»	Con decreto del Ministro per le finanze è approvato il modello del libretto da usarsi per il rilascio dell'autorizzazione suddetta e per il pagamento della tassa controindicata.
	da 3.751 a 5.000 frigoriferi ora	8.000	»	Qualora le ditte o gli esercenti non intendano più far uso delle macchine e degli apparecchi frigoriferi dovranno presentare apposita denuncia al competente Ufficio del registro entro il 31 dicembre, previo pagamento della somma di lire 200 per spese e diritti di suggellamento per ogni macchina o apparecchio.
	da 5.001 a 7.000 frigoriferi ora	10.000	»	Qualora la stessa ditta industriale o commerciale o lo stesso esercente abbia ottenuto l'autorizzazione per la detenzione, per proprio uso, di più di una macchina, la tassa controindicata è dovuta per intero per la macchina od apparecchio di maggiore potenza, mentre è ridotta a metà per le altre macchine od apparecchi di uguale o minore potenza, sempre che le macchine o gli apparecchi vengano usati nel medesimo stabilimento o locale od esercizio.
	da 7.001 a 9.000 frigoriferi ora	12.000	»	La potenza è rappresentata dal maggiore o minore numero di frigoriferi ore installate.
	oltre 9.000	15.000	»	La tassa annuale controindicata è ridotta a metà per le seguenti categorie, che utilizzano annualmente le macchine ed apparecchi frigoriferi per un periodo non superiore a sei mesi. 1°) alberghi stagionali; 2°) pubblici esercizi (bar, caffè, gelaterie, ristoranti ecc.) che hanno licenza stagionale di esercizio; 3°) stagionatori e produttori di formaggio gorgonzola e formaggi a grana molle in genere; 4°) esercizi che provvedono esclusivamente alla macellazione e lavorazione di carni suine (necinerie); 5°) venditori ambulanti di gelati con licenza stagionale.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1961

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	NOTE
				<p>La riduzione a metà della controindicata tassa annuale, compete anche alle seguenti categorie industriali e commerciali, a condizione che nella domanda da presentarsi all'Ufficio del Registro per ottenere la prescritta autorizzazione per detenere macchine od apparecchi frigoriferi per uso proprio, dichiarino il periodo continuativo, non superiore a mesi sei, di utilizzazione delle macchine od apparecchi frigoriferi e paghino all'Ufficio del registro, oltre la tassa di concessione governativa dovuta, lire 200 per spese e diritti di suggellamento o di dissuggellamento per ogni macchina od apparecchio frigorifero:</p> <p>1°) grossisti provinciali per le zone di consumo di formaggi molli, burro, salame e baccalà;</p> <p>2°) grossisti ed esportatori di frutta fresca (ciliege, pesche, ecc.) esclusi i commercianti di agrumi;</p> <p>3°) grossisti di birra;</p> <p>4°) concentratori di vini mosti;</p> <p>5°) esercenti gli stabilimenti enologici per la conservazione dei mosti e dei vini (comuni, fini e spumanti);</p> <p>6°) esercenti le principali fabbriche di spiriti di 2ª categoria (ricavati da vini, vinacce, cascami della vinificazione e frutta) e di grappa, nonché i trasformatori di acool per la fabbricazione di liquori, acquavite ed altre bevande alcoliche;</p> <p>7°) esercenti le seccerie di merluzzo;</p> <p>8°) esercenti industria chimica farmaceutica;</p> <p>9°) esercenti industria esplosivi;</p> <p>10°) esercenti industria profumi compresi i sintetici;</p> <p>11°) esercenti industria sieri e vaccini;</p> <p>12°) esercenti industria gas disciolti;</p> <p>13°) esercenti industria prodotti opoterapici;</p> <p>14°) esercenti industria colle e gelatine;</p> <p>15°) esercenti dei caseifici industriali;</p> <p>16°) esercenti degli stabilimenti industriali di stagionatura di formaggi diversi da quelli suindicati;</p> <p>17°) esercenti industria di salumifici;</p> <p>18°) esercenti industria della birra;</p>

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1961

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	NOTE
150	<p>Autorizzazione per impianti di condutture elettriche (articoli 108 e 113 del testo unico delle leggi sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed articolo 78 delle istruzioni ministeriali dell'11 aprile 1936):</p> <p>per condutture fino a 120 volts</p> <p>per condutture da 121 a 10.000 volts</p> <p>per condutture da 10.001 a 50.000 volts</p> <p>per condutture di oltre 50.000 volts</p>	<p>100</p> <p>200</p> <p>500</p> <p>1.000</p>	<p>con marche</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p>	<p>19°) esercenti industria del malto;</p> <p>20°) esercenti industria delle bevande gassate;</p> <p>21°) esercenti industria delle fibre artificiali.</p> <p>Con decreto del Ministro per le finanze può essere aggiornato l'elenco delle categorie industriali e commerciali cui compete la riduzione a metà della tassa.</p> <p>È esentata dal pagamento delle tasse controindicate la detenzione, per proprio uso, da parte di ditte industriali e commerciali, nonché da parte di esercenti di pubblici esercizi, di macchine od apparecchi di riserva inattivi ed a tale uopo suggellati dagli Uffici tecnici erariali o dalla Guardia di Finanza.</p> <p>Gli oneri relativi all'applicazione o rimozione dei suggelli sono a carico delle ditte od esercenti interessati.</p> <p>L'autorizzazione è necessaria tanto per le nuove opere quanto per le varianti a quelle esistenti (articolo 111 del testo unico controindicato).</p> <p>Quando la linea elettrica interessa il territorio di più provincie e competenti a tale autorizzazione siano le prefetture, essa è data dai rispettivi prefetti con unico provvedimento e con provvedimenti connessi, col pagamento di una unica tassa (articolo 78 delle istruzioni ministeriali 11 aprile 1936).</p> <p>La tassa, che è dovuta anche per le autorizzazioni provvisorie date ai sensi dell'articolo 113 del testo unico succitato, non va corrisposta ove detta autorizzazione diventi definitiva.</p> <p>Per gli impianti di condutture elettriche regolarmente autorizzati non è dovuta altra tassa sugli atti di sottomissione, consenso o benestare delle competenti autorità per l'attraversamento o l'appoggio sui beni indicati nell'articolo 120 del citato testo unico.</p>
159	<p>Autorizzazione per l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri, per occupazione di suolo stradale a mezzo di veicoli, baracche, banchi, tende e simili in occasione di fiere e mercati e per ogni al-</p>			<p>Tale tassa non è dovuta per le autorizzazioni rilasciate ai commercianti ambulanti muniti di licenza, che esercitano la loro attività senza autoveicoli o servendosi di autoveicoli di portata non superiore a quintali dieci.</p> <p>La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</p>

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1961

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	NOTE
159 (se.jue)	<p>tra occupazione di suolo stradale (articolo 7 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1959, n. 393);</p> <p>se l'autorizzazione ha durata:</p> <p>di 1 giorno</p> <p>non superiore ad 1 mese</p> <p>non superiore ad 1 semestre</p> <p>superiore al semestre</p> <p>Tassa annuale per autorizzazioni di durata superiore all'anno:</p> <p>per ogni anno</p>	<p></p> <p>100</p> <p>200</p> <p>500</p> <p>1.000</p> <p></p> <p>1.000</p>	<p></p> <p>con marche</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p></p> <p>ordinario</p>	
160	<p>Concessione da parte dei comuni di aree destinate al parcheggio con custodia dei veicoli (lettera c) del quinto comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393):</p> <p>Se il parcheggio è per autoveicoli e la concessione ha durata:</p> <p>non superiore a 1 giorni</p> <p>non superiore a 1 mese</p> <p>non superiore a 1 semestre</p> <p>superiore al semestre</p> <p>Tassa annuale per le concessioni aventi validità oltre l'anno</p> <p>Se il parcheggio è per moto e cicli e la concessione ha durata:</p> <p>non superiore a 1 giorno</p> <p>non superiore a 1 mese</p> <p>non superiore a 1 semestre</p> <p>superiore a 1 semestre</p> <p>Tassa annuale per concessioni aventi durata superiore ad un anno.</p>	<p></p> <p>200</p> <p>1.000</p> <p>2.000</p> <p>3.000</p> <p>3.000</p> <p></p> <p>50</p> <p>300</p> <p>500</p> <p>1.000</p> <p>1.000</p>	<p></p> <p>con marche</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>ordinario</p> <p></p> <p>con marche</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>ordinario</p>	<p>La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce con la concessione.</p>

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1961

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	NOTE
199	<p>Provvedimento di concessione di prestito agli Enti, di che al precedente numero, da parte della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza di cui al decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 883:</p> <p>per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire del prestito concesso . . .</p>	20	ordinario o con trattata	<p>Con la domanda di somministrazione, i comuni e le provincie, interessati possono chiedere che la tassa controindicata sia trattenuta sull'importo della erogazione e versata dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione finanziaria.</p> <p>I predetti enti locali sono peraltro esenti dal pagamento della tassa per i mutui contratti a pareggio dei propri bilanci.</p> <p>Per i mutui concessi ai predetti enti locali non assistiti da contributo dello Stato la tassa è ridotta a metà.</p>
210	<p>1. - Iscrizione nell'albo nazionale degli esattori delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942:</p> <p>a) per gli esattori e ricevitori provinciali di gestioni con carico (ragguagliato al sestuplo dell'integrale cauzione dovuta ai sensi di legge):</p> <p>oltre lire 100 milioni . . .</p> <p>oltre lire 40 milioni e fino a lire 100 milioni . . .</p> <p>oltre lire 10 milioni e fino a lire 40 milioni . . .</p> <p>oltre lire 1 milione e fino a lire 10 milioni . . .</p> <p>fino a lire 1 milione . . .</p> <p>b) esattori non in carica . . .</p> <p>2. - Iscrizione nell'albo nazionale dei collettori delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 8 della legge succitata:</p> <p>a) collettori che esercitano le funzioni in comuni con oltre 200 mila abitanti</p> <p>b) collettori che esercitano le funzioni in comuni fino a 200 mila abitanti.</p> <p>c) collettori non in carica . . .</p>	<p>48.000</p> <p>40.000</p> <p>32.000</p> <p>24.000</p> <p>16.000</p> <p>4.000</p> <p>16.000</p> <p>13.000</p> <p>2.000</p>	<p>ordinario</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p> <p>»</p>	<p>Le controindicate tasse dovute per ogni gestione e patente di cui si usufruisce, devono essere corrisposte entro il mese di dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore la iscrizione per l'anno successivo.</p>
211	<p>Iscrizione nell'Albo degli appaltatori delle imposte di consumo:</p> <p>1°) tassa annuale di iscrizione al suddetto albo . . .</p>	5.000	ordinario	<p>La tassa di cui al numero 1 va corrisposta per la prima volta all'atto della iscrizione, per gli anni seguenti entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere la iscrizione per l'anno successivo.</p>

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1961

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	NOTE
211 (segue)	2°) <i>tassa annuale per ogni gestione appaltata:</i> in comuni con oltre 200.000 abitanti	100.000	ordinario	La <i>tassa</i> di cui al numero 2 dovuta per ogni gestione tenuta, deve essere corrisposta per la prima volta all'atto della concessione, successivamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
	in comuni da oltre 100.000 a 200.000 abitanti	80.000	»	
	in comuni da oltre 60.000 a 100.000 abitanti	64.000	»	
	in comuni da oltre 30.000 a 60.000 abitanti	48.000	»	
	in comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti	32.000	»	
	in comuni fino a 10.000 abitanti	16.000	»	

(È approvato).

Poiché agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

L'ottavo comma delle note relative al n. 83 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è sostituito dal seguente:

« In tal caso la prima rata deve essere versata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di rinnovazione della licenza e la seconda rata entro il 31 maggio successivo ».

(È approvato).

ART. 3.

La disposizione di cui al 2° comma delle note relative al n. 54 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961,

n. 121, secondo la quale l'Erario, in caso di rimborso delle somme versate per tasse e soprattasse sulle licenze di pesca, ha diritto a trattenere il dodicesimo delle somme stesse, è abrogata.

Parimenti è soppresso il decimo comma delle note relative al n. 120 della tabella allegato A al succitato testo unico.

(È approvato).

ART. 4.

La lettera c) del n. 138 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è abrogata.

(È approvato).

ART. 5.

Al n. 195 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è aggiunto il seguente sottnumero:

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1961

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	NOTE
	5. — Rilascio e vidimazione di patenti per la guida di motoscafi e di imbarcazioni con motore adibiti ad uso privato (regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito nella legge 20 dicembre 1932, n. 1884, e decreto ministeriale 31 gennaio 1933):			La tassa di vidimazione deve essere corrisposta non oltre il mese di febbraio dell'anno cui si riferisce.
	tassa di rilascio	2.000	ordinario	
	tassa di vidimazione	2.000	con marche	

(È approvato).

ART. 6.

Il primo comma delle note relative al n. 89 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è sostituito dal seguente:

« Qualora ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, le autorizzazioni comprendano anche l'esercizio delle attività di vendita di bevande alcoliche ed analcoliche, di mensa ed autorimessa, sulle autorizzazioni stesse sono al tresi dovute, rispettivamente, le tasse di cui ai nn. 83 (lettera e dei sottouneri I, II, III, IV, V e VI) 85, 30, lettera e ed f e n. 105 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

TREBBI. Il nostro Gruppo si asterrà dal voto perché non sono stati accolti alcuni emendamenti che contribuivano a portare una certa perequazione nella tassazione, particolarmente per alcune categorie commerciali.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative » (3267):

Presenti	29
Votanti	20
Astenuti	9
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armani, Bima, Castellucci, Curti Aurelio, Mello Grand, Miccolis Maria, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Patrini, Radi, Restivo, Russo Vincenzo, Scarlato, Schiratti, Servello, Terragni, Togni Giulio Bruno, Turnaturi, Valsecchi, Zugno.

Si sono astenuti:

Assennato, Bigi, Del Vecchio Guelfi Ada, Grilli Giovanni, Nicoletto, Raffaelli, Raucchi, Rossi Paolo Mario, Trebbi.

È in congedo:

Maxia.

La seduta termina alle 11,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI